



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

## IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 26/01/2022

Prot. 0000742

Com. n. 6

**OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – entrata in vigore**

Si informa che è stata pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022](#) - ed entra in vigore in data odierna - la legge 21 gennaio 2022, n. 3, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali".

Nel rinviare alla [nota del 29 novembre 2021](#) per i contenuti iniziali del decreto, si riporta, di seguito, una illustrazione delle modifiche intervenute in sede di conversione, evidenziando che alcune disposizioni del provvedimento sono state modificate dai successivi decreti legge 24 dicembre 2021, n.221 e 30 dicembre 2021, n.229.

### **1. Adempimento dell'obbligo vaccinale (art. 1, comma 1, lett. a)**

L'articolo 1, parzialmente modificato nel corso dell'iter di conversione, al comma 1, lettera a), introduce il nuovo articolo 3-ter - "Adempimento dell'obbligo vaccinale" - con il quale si precisa che **l'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende** il ciclo vaccinale primario e, **a far data dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo** (dose *booster* o terza dose), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

### **2. Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 1, comma 1, lett. b)**

In sede di conversione in legge sono state apportate alcune modifiche all'articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Si ricorda, in proposito, che lo stesso obbligo vaccinale comprende, **a far data dal 15 dicembre 2021**, anche la dose di richiamo rispetto al ciclo vaccinale primario (dose *booster* o terza dose), nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati con circolare del Ministro della salute.

Dal punto di vista oggettivo, si chiarisce che la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle professioni lavorative dei soggetti obbligati. L'adempimento dell'obbligo vaccinale, per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivano per la prima volta agli albi degli Ordini professionali, è inoltre requisito ai fini della stessa iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. La verifica dell'adempimento in parola è effettuata tramite certificazione verde COVID-19, come specificato in sede di conversione.

Spetta agli Ordini professionali – tramite la piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC) – eseguire le conseguenti verifiche sul possesso delle certificazioni verdi comprovanti l'avvenuta vaccinazione. Qualora da tali verifiche non risulti l'avvenuta vaccinazione, sia per quanto riguarda il ciclo primario che la dose di richiamo, l'Ordine professionale competente è tenuto ad invitare l'interessato a produrre entro cinque giorni l'attestazione di vaccinazione – ovvero di esenzione dalla stessa, in caso di accertato pericolo per la salute – o comunque di presentazione della richiesta di vaccinazione, da effettuarsi entro venti giorni. Nell'ambito di tali adempimenti, l'interessato è infine tenuto – come stabilito nel corso dell'iter di conversione – a specificare l'eventuale datore di lavoro ed il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, l'Ordine richiede all'interessato anche l'invio, non oltre tre giorni dalla somministrazione, della certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

Decorsi i suddetti termini, l'Ordine professionale territorialmente competente, previo accertamento del mancato adempimento dell'obbligo di vaccinazione, informa la relativa Federazione nazionale e, in presenza di rapporto di lavoro dipendente, il datore di lavoro, se noto. In sede di conversione, è stato inoltre disposto che tale informativa sia resa anche all'interessato e, per la sola professione di farmacista, all'azienda sanitaria locale competente.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, senza retribuzione, con annotazione sull'Albo professionale. La sospensione è efficace fino alla successiva comunicazione da parte dell'interessato del completamento del ciclo vaccinale primario e, per chi ha completato il ciclo, della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

I soggetti impossibilitati alla vaccinazione – per accertato pericolo per la salute attestato dal proprio medico curante di medicina generale, ovvero dal medico vaccinatore, come chiarito e specificato nel corso dell'iter di conversione – per i quali la vaccinazione può essere omessa o differita, devono essere adibiti dal datore di lavoro a diverse mansioni, a parità di retribuzione, con il recepimento di apposite misure di prevenzione dal contagio che saranno individuate da uno specifico protocollo di sicurezza. Tale protocollo sarà adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.



In sede di conversione, si è infine disposta l'estensione dell'obbligo vaccinale – **a decorrere dal 15 febbraio 2022** – agli studenti dei corsi di laurea che svolgono tirocini pratico-valutativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie, anche ai fini dell'accesso alle strutture in cui si svolgono detti tirocini. Il rispetto di tale obbligo è verificato a campione dai responsabili delle strutture sopra richiamate, secondo le modalità definite dalle istituzioni di appartenenza.

### **3. Obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 1, comma 1, lett. c)**

L'articolo 1, comma 1, lett. c) elimina il riferimento temporale (ossia il termine del 31 dicembre 2021) – inizialmente previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 – per la validità dell'obbligo vaccinale posto in capo ai lavoratori ulteriori rispetto al personale sanitario, anche esterni, che svolgono quindi la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

Agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 2 del presente decreto per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e del personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, in materia di estensione dell'obbligo vaccinale ed, in particolare, in merito alla verifica del rispetto dell'obbligo ed alle sanzioni applicate in caso di mancati controlli.

I responsabili delle strutture sopra richiamate e i datori di lavoro dei soggetti che nelle stesse svolgono attività lavorativa, sulla base di contratti esterni, verificano l'adempimento dell'obbligo vaccinale acquisendo le informazioni secondo le modalità definite dal D.P.C.M. del 17 giugno 2021, come modificato dal D.P.C.M. del 12 ottobre 2021.

### **4. Validità degli atti adottati dalle autorità sanitarie locali prima del 27 novembre 2021 (art. 1, comma 1-bis)**

In sede di conversione, è stato disposto infine che gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali, in applicazione della normativa vigente prima del 27 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n.172/2021), restino validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come modificato dal comma 1 dell'articolo in commento.

### **5. Estensione dell'obbligo vaccinale (art. 2)**

In sede di conversione, il comma 2 dell'articolo 4-ter del D.L. n. 44 del 2021 – introdotto dal decreto in commento – è stato modificato, inserendo la previsione che la responsabilità del rispetto dell'obbligo vaccinale per quanto riguarda i dirigenti scolastici ed i responsabili delle strutture formative ed educative sia competenza dei direttori degli uffici scolastici regionali e delle autorità degli enti locali territorialmente competenti secondo le modalità e con gli effetti già previsti dal successivo comma 3, con le quali si invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione dell'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale; il differimento o l'esenzione della vaccinazione ovvero la



presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro al massimo 20 giorni dall'invito.

A seguito delle modifiche apportate nell'iter di conversione, il comma 4 del suddetto articolo prevede ora che i dirigenti scolastici ed i responsabili delle strutture formative ed educative, provvedono a sostituire, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, oltre al personale docente, anche il personale educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario, qualora sospeso dal servizio.

## **6. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3)**

L'articolo 3, che non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione, interviene – **con effetti a decorrere dal 15 dicembre 2021** – sulla durata delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), introdotte e disciplinate dall'articolo 9 del D.L. Riaperture.

Nello specifico, modificando il comma 2, lettere a) e c-bis) del suddetto art. 9, viene integrata la disciplina delle certificazioni verdi con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Le certificazioni verdi COVID-19, dunque, attesteranno – oltre all'**avvenuta guarigione** e all'effettuazione di **test antigenico rapido o molecolare** – anche:

- **l'avvenuta vaccinazione** anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose *booster* o terza dose) e
- **l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario**, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose *booster* o terza dose).

Quanto alla durata delle certificazioni, per la **certificazione per avvenuta vaccinazione** la validità viene ridotta da dodici a **nove mesi** dal completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di somministrazione della dose di richiamo (dose *booster* o terza dose) successiva al ciclo vaccinale primario, la relativa certificazione verde Covid-19 avrà anch'essa una validità di nove mesi a far data, però, dalla somministrazione della stessa.

La riduzione della durata, da dodici a nove mesi è applicata anche alle **certificazioni verdi rilasciate a seguito dell'avvenuta guarigione di soggetti accertati positivi** al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Il periodo di validità di nove mesi decorre in questo caso dall'avvenuta guarigione.

Si ricorda che la durata della validità delle certificazioni sopra richiamate è stata ulteriormente ridotta da nove a **sei mesi** con il decreto 24 dicembre 2021, n.221, **a decorrere dal 1° febbraio 2022**.

## **7. Green pass nei trasporti (art. 4, comma 1, lettera c)**

Confermate, nel corso dell'iter parlamentare di conversione, le disposizioni introdotte dall'articolo 9-*quater* del decreto legge n.52 del 2021 – come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto in commento – che a partire **dallo scorso 6 dicembre**, hanno rimosso l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde per l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:



- mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale e regionale, compresi gli autobus del noleggio con conducente, quando impiegati in servizi aggiuntivi a quest'ultimi;
- navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti;
- treni adibiti a servizi interregionali.

Confermato, inoltre, che l'obbligo di certificazione verde-green pass per l'utilizzo dei mezzi di trasporto non trova applicazione per le persone di età inferiore a 12 anni e per quelle esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, e che i controlli relativi al green pass, da parte dei vettori, relativamente ai mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, possono essere effettuati a campione.

Si evidenzia che con il decreto legge 30 dicembre 2021, n.229 – attualmente in corso di conversione – il citato articolo 9-quater è stato ulteriormente modificato, prevedendo l'obbligo di **green pass rafforzato** dal 10 gennaio 2022 **fino alla cessazione dello stato di emergenza**.

#### **8. Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 4, comma 1, lett. c-bis)**

In sede di conversione è stato specificato che l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde base per accedere ai luoghi in cui si svolge un'attività lavorativa nel settore privato (art. 9-septies, comma 1, D.L. 52/2021), comprende anche i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande.

#### **9. Proroga dell'obbligo di sorveglianza radiometrica (art. 9)**

È stata ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2022 – in luogo del 31 dicembre 2021 – la disciplina transitoria in materia di sorveglianza radiometrica obbligatoria sui prodotti semilavorati e metallici, da applicarsi nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 72, comma 3, del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (recante attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti).

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Milleproroghe) – attualmente in corso di conversione – dispone che il suddetto termine di operatività della disciplina transitoria sia prorogato di ulteriori 60 giorni.

Cordiali saluti

Luigi Taranto